



# SCADENZARIO

Si riportano di seguito le principali scadenze del **TERZO TRIMESTRE 2023**.

## LUGLIO

### Lunedì 17 luglio

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per: <ul style="list-style-type: none"><li>• partecipazioni non qualificate;</li><li>• partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.</li></ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a giugno da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

<p align="center"><b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b></p>	<p>Versamento delle ritenute operate a giugno relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<p align="center"><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.</p>
<p align="center"><b>INPS GESTIONE SEPARATA</b></p>	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).          Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali - Informativa SEAC <a href="#">14.2.2023, n. 52</a>).</p>
<p align="center"><b>INPS AGRICOLTURA</b></p>	<p>Versamento della prima rata 2023 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).</p>

**Giovedì 20 luglio**

<p align="center"><b>MOD. REDDITI 2023 PERSONE FISICHE PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRPEF (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2022);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2022 e acconto 2023);</li> <li>• imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• imposta sostitutiva (15%) contribuenti forfetari (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• imposta sostitutiva (5%) contribuenti forfetari "start-up" (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2022 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento);</li> <li>• cedolare secca (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• IVIE (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• IVAFE (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• contributi IVS (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2022 e primo acconto 2023).</li> </ul>
---	---

<p><b>MOD. REDDITI 2023          SOCIETÀ DI PERSONE          PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2022 da quadro EC;</li> <li>● imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>● imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>
<p><b>MOD. REDDITI 2023          SOCIETÀ DI CAPITALI ED          ENTI NON COMMERCIALI          PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio entro il mese di maggio), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>● IRES (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>● maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>● imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>● imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>
<p><b>MOD. IRAP 2023          PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Versamento IRAP (saldo 2022 e primo acconto 2023) da parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p><b>ISA          PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2022 indicati nel mod. REDDITI 2023 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.</p>
<p><b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023          PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2023 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).</p>
<p><b>RIVALUTAZIONE          BENI D'IMPRESA          PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Versamento terza rata imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2020, e per l'affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020 – Informative SEAC <a href="#">19.10.2020, n. 302</a> e <a href="#">5.11.2021, n. 338</a>).</p>
<p><b>RIVALUTAZIONE          BENI D'IMPRESA          ALBERGHI          PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Versamento seconda rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021;</li> <li>● versamento terza rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2020.</li> </ul>

<p><b>MOD. REDDITI 2023</b>  <b>MOD. IRAP 2023</b>  <b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023</b></p> <p><b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva entro il mese di maggio), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>
--	--

**Lunedì 24 luglio**

<p><b>MOD. 730/2023</b></p>	<p>Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 21.6 al 15.7:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4.</li> </ul>
-----------------------------	--

**Martedì 25 luglio**

<p><b>IVA COMUNITARIA</b>  <b>ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b></p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) / secondo trimestre (soggetti trimestrali).</p>
---	---

**Lunedì 31 luglio**

I soggetti ISA **che beneficiano della proroga** possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2023 **dal 21.7 al 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0,40% "in ragione di giorno"**.

<p><b>MOD. REDDITI 2023</b>  <b>PERSONE FISICHE</b>  <b>SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRPEF (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2022);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2022 e acconto 2023);</li> <li>• imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• imposta sostitutiva (15%) contribuenti forfetari (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• imposta sostitutiva (5%) contribuenti forfetari "start-up" (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2022 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento);</li> </ul>
---	--

<p><b>Mod. REDDITI 2023          PERSONE FISICHE          SOGGETTI CHE <u>NON</u>          BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● cedolare secca (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>● IVIE (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>● IVAFE (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>● contributi IVS (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>● contributi Gestione separata INPS (saldo 2022 e primo acconto 2023).</li> </ul>
<p><b>Mod. REDDITI 2023          SOCIETÀ DI PERSONE          SOGGETTI CHE <u>NON</u>          BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2022 da quadro EC;</li> <li>● imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>● imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>
<p><b>Mod. REDDITI 2023          SOCIETÀ DI CAPITALI ED          ENTI NON COMMERCIALI          SOGGETTI CHE <u>NON</u>          BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio entro il mese di maggio), i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>● IRES (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>● maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>● imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>● imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>● imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>
<p><b>Mod. IRAP 2023          SOGGETTI CHE <u>NON</u>          BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, IRAP (saldo 2022 e primo acconto 2023) da parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p><b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023          SOGGETTI CHE <u>NON</u>          BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, del diritto CCIAA dovuto per il 2023 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).</p>
<p><b>RIVALUTAZIONE          BENI D'IMPRESA          SOGGETTI CHE <u>NON</u>          BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, terza rata imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2020, e per l'affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020 – Informative SEAC <a href="#">19.10.2020, n. 302</a> e <a href="#">5.11.2021, n. 338</a>).</p>

<p><b>RIVALUTAZIONE        BENI D'IMPRESA        ALBERGHI        SOGGETTI CHE <u>NON</u>        BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, seconda rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021;</li> <li>• versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, terza rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2020.</li> </ul>
<p><b>Mod. REDDITI 2023        Mod. IRAP 2023        DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023</b></p> <p><b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED        ENTI NON COMMERCIALI        (BILANCIO DIFFERITO        A 180 GIORNI)</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c., (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>
<p><b>INPS        AGRICOLTURA</b></p>	<p>Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.</p>
<p><b>INPS        DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p><b>CORRISPETTIVI        DISTRIBUTORI CARBURANTE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di giugno, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.</p>
<p><b>IVA        CREDITO TRIMESTRALE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.</p>
<p><b>IVA        DICHIARAZIONE TRIMESTRALE        E LIQUIDAZIONE OSS</b></p>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).</p>
<p><b>IVA        DICHIARAZIONE MENSILE        E LIQUIDAZIONE IOSS</b></p>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di giugno relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).</p>

<b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al secondo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t (Informativa SEAC <a href="#">06.04.2023 n. 119</a> ).
<b>BONUS AUTOBUS TURISTICI</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso per i consumi di gasolio effettuati da aprile-giugno 2023 a favore delle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, che utilizzano veicoli "Euro VI" (Informativa SEAC <a href="#">4.5.2023, n. 149</a> ).

## AGOSTO

Gli adempimenti fiscali / versamenti in scadenza nel periodo 1.8 - 20.8 beneficiano della c.d. "Proroga di Ferragosto" al 21.8.2023 (il 20.8 cade di domenica).

### Lunedì 21 agosto

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita a luglio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a luglio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL (terza rata) per la regolazione 2022 e anticipo 2023.
<b>INPS CONTRIBUTI Ivs</b>	Versamento della seconda rata fissa 2023 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani (Informativa SEAC <a href="#">7.3.2023, n. 80</a> ).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.

<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali - Informativa SEAC <a href="#">14.2.2023, n. 52</a>).</p>
<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.

**Venerdì 25 agosto**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).
--	---

**Mercoledì 30 agosto**

<b>MOD. REDDITI 2023 MOD. IRAP 2023 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023</b>  <b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)</b>	<p>Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>
--	--

**Giovedì 31 agosto**

<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da parte di gestori di impianti di distribuzione stradale.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>

<b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di luglio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
--	--

<b>SETTEMBRE</b>
------------------

<b>Venerdì 15 settembre</b>
-----------------------------

<b>MOD. 730/2023</b>	Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8: <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4.</li> </ul>
----------------------	---

<b>Lunedì 18 settembre</b>
----------------------------

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate ad agosto da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati / non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali - Informativa SEAC <a href="#">14.2.2023, n. 52</a> ).

<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della seconda rata 2022 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
-----------------------------	--

**Lunedì 25 settembre**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).
--	---

**Sabato 30 settembre**

<b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
<b>INDENNITÀ UNA TANTUM ALLUVIONATI</b>	Termine ultimo per presentare all'INPS la domanda per l'indennità una tantum (€ 500 per ciascun periodo di sospensione dell'attività non superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di € 3.000), a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali a decorrere dall'1.5.2023 nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana (Informativa SEAC <a href="#">12.6.2023, n. 188</a> ).
<b>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE "BONUS ENERGETICI"</b>	Termine ultimo per utilizzare in compensazione, tramite il mod. F24, il credito d'imposta connesso all'acquisto di energia elettrica / gas naturale relativo al terzo trimestre 2022 / mesi di ottobre e novembre 2022 / mese di dicembre 2022, da parte delle imprese energivore / non energivore / gasivore / non gasivore (Informative SEAC <a href="#">12.4.2023, n. 125</a> e <a href="#">19.6.2023, n. 199</a> ).
<b>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE "BONUS CARBURANTE"</b>	Termine ultimo per utilizzare in compensazione, tramite il mod. F24, il credito d'imposta connesso all'acquisto di carburante relativo al terzo trimestre 2022, da parte delle imprese agricole / della pesca. Il termine è stato differito in sede di conversione del DL n. 51/2023, c.d. "Decreto Omnibus".

**Lunedì 2 ottobre**

<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
<b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);</li> <li>• al secondo trimestre (soggetti trimestrali);</li> </ul> utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
<b>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 del primo e/o secondo trimestre (Informative SEAC <a href="#">19.4.2023, n. 134</a> ). Se l'importo è non superiore a € 5.000, è possibile versare quanto dovuto entro il termine di versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30.11).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS con i dati sia contributivi che retributivi relativi al mese di agosto. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>MOD. 730/2023</b>	Per dichiarazioni presentate a CAF / professionista abilitato dall'1.9 al 30.9: <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4.</li> </ul>

<p align="center"><b>IRPEF        INVIO SPESE SANITARIE        MOD. 730/2024 PRECOMPILATO</b></p>	<p>Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2024 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti (Informativa SEAC <a href="#">10.1.2023, n. 9</a>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie;</li> <li>• ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;</li> <li>• strutture per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica, assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari;</li> <li>• psicologi / infermieri / ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica / ottici / biologi / veterinari / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie;</li> <li>• soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia.</li> </ul>
<p align="center"><b>DEFINIZIONE AGEVOLATA        LITI PENDENTI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita domanda per la definizione agevolata delle liti pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, prevista dai commi da 186 a 205, Finanziaria 2023 (Informativa SEAC <a href="#">31.5.2023, n. 179</a>);</li> <li>• versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata (unica soluzione / prima rata per importi superiori a € 1.000).</li> </ul>
<p align="center"><b>CONCILIAZIONE AGEVOLATA        LITI PENDENTI</b></p>	<p>Termine entro cui, in alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, è possibile definire con l'accordo conciliativo ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92 le controversie pendenti all'1.1.2023 innanzi alle CGT di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, ex art. 1, commi da 206 a 212, Finanziaria 2023 (la possibilità di definizione è estesa anche alle controversie pendenti al 15.2.2023 - Informativa SEAC <a href="#">31.5.2023, n. 179</a>).</p>
<p align="center"><b>RINUNCIA        LITI IN CASSAZIONE</b></p>	<p>Termine entro cui, in alternativa alla definizione / conciliazione agevolata delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205, Finanziaria 2023, è possibile rinunciare, come disposto dai commi 213 a 218, al ricorso principale / incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti all'1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetti atti impositivi (Informativa SEAC <a href="#">31.5.2023, n. 179</a>).</p>
<p align="center"><b>RAVVEDIMENTO SPECIALE        VIOLAZIONI TRIBUTARIE</b></p>	<p>Versamento di quanto dovuto (a titolo di imposta, interessi e sanzione pari a 1/18 del minimo) in unica soluzione / prima rata per la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d'imposta precedenti (Informativa SEAC <a href="#">3.7.2023, n. 214</a>).</p>
<p align="center"><b>AGGIORNAMENTO RT        "LOTTERIA Istantanea"</b></p>	<p>Termine entro il quale gli esercenti devono provvedere all'aggiornamento del RT al fine di consentire ai consumatori la partecipazione alla "lotteria istantanea" (Informativa SEAC <a href="#">26.1.2023, n. 31</a> e <a href="#">29.6.2023, n. 211</a>).</p>
<p align="center"><b>RIDETERMINAZIONE VALORE        CRIPTO-ATTIVITÀ</b></p>	<p>Versamento da parte dei soggetti che detengono cripto-attività all'1.1.2023 (unica soluzione / prima rata) dell'imposta sostitutiva (14%) dovuta per rideterminare il costo / valore di acquisto alla predetta data ex art. 9, TUIR (valore normale), come previsto dalla Finanziaria 2023 (Informativa SEAC <a href="#">9.1.2023, n. 8</a>). La proroga di tale termine (dal 30.6 al 30.9) è stata annunciata dal MEF con il Comunicato stampa 13.6.2023.</p>

